

L'INTERPELLO ORDINARIO

Nuovo istituto introdotto nell'ordinamento tributario dall'articolo 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (**Statuto del contribuente**) attraverso il quale ciascun contribuente può inviare quesiti all'Amministrazione finanziaria per conoscere preventivamente quale sia l'interpretazione della norma tributaria che intende applicare e, conseguentemente, quale sarà il comportamento della stessa Amministrazione in sede di controllo. **In vigore dal 20 giugno 2001.**

Riferimenti normativi

- Legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 11)
- D.M. 26 aprile 2001, n. 209 (regolamento)
- Circolare n. 99/E del 18 maggio 2000;
- Circolare n. 50/E del 31 maggio 2001;
- Circolare n. 23/E del 16 maggio 2005.

Interlocutori

- **Agenzia delle Entrate** (Imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative, ecc.);
- **Agenzia del Territorio** (Accise);
- **Agenzia delle dogane** (rimborsi, accertamenti, ecc.);
- **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** (normativa in materia di lavoro);
- **Comuni** (ICI, ecc.), ecc.

Quando va richiesto

Quando ricorrono **obiettive condizioni di incertezza** sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria (art. 1, comma 1, D.M. n. 209/2001).

Quando non va richiesto



Quando l'Amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondente a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione o nota portata a conoscenza attraverso la pubblicazione nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate (art. 3, comma 5, D.M. n. 209/2001).

Condizioni di ammissibilità



- 1) **referibilità dell'interpello a casi concreti e personali;**
- 2) **carattere preventivo dell'interpello** (deve essere presentato prima di porre in essere il comportamento);
- 3) **obiettive condizioni di incertezza.**

In mancanza di tali presupposti, l'istanza presentata dal contribuente non è ammissibile e non produce alcun effetto.

Chi lo può richiedere



- ❖ **Ciascun contribuente**, sia persona fisica che persona giuridica, (art. 11, comma 1, L. n. 212/2000; art. 1, comma 1, D.M. n. 209/2001);
- ❖ **Ciascun soggetto che, in base a specifiche disposizioni di legge, ha l'obbligo di porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente** (es. Notaio, Cancelliere, Conservatore del Registro delle imprese, sostituti d'imposta, procuratore generale o speciale del contribuente incaricati con formale procura) (art. 1, comma 3, D.M. n. 209/2001).

Soggetti esclusi



Sono esclusi dall'ambito di tale procedura:

- le associazioni di categoria;
- gli ordini professionali;
- I singoli professionisti, a meno che siano muniti di formale procura rilasciata da un proprio cliente.

**A chi si
presenta**



- ❖ Alla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente**, per la maggior parte dei contribuenti;
- ❖ Alla **Direzione centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate**, per le Amministrazioni centrali dello Stato, per gli Enti pubblici a rilevanza nazionale e per i contribuenti che hanno conseguito, nel precedente periodo d'imposta, ricavi per un ammontare superiore a 258.228.450,00 euro (art. 4, comma 1, D.M. n. 209/2001).

**Come va
chiesto e cosa
deve contenere
l'istanza**



Istanza redatta in carta semplice (art. 1, comma 4, D.M. n. 209/2001).
L'istanza dovrà contenere, a pena di inammissibilità, **tutti i dati richiesti all'art. 3 del D.M. n. 209/2001** (*dati identificativi del contribuente, descrizione del caso concreto e personale, domicilio del contribuente; la sottoscrizione del contribuente*).

**Risposta da
parte
dell'Agenzia**



La risposta da parte dell'Agenzia deve pervenire **entro 120 giorni dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza** (art. 11, comma 1, L. n. 212/2000; art. 4, comma 1, D.M. n. 209/2001).
La mancata risposta nel termine di 120 giorni comporta il formarsi del silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente (art. 5, comma 2, D.M. n. 209/2001)

Effetti dell'interpello



1. La risposta vincola l'amministrazione finanziaria e l'operato degli uffici i quali, in sede di controllo, dovranno uniformarsi alla risposta resa al contribuente.
2. Ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza d'interpello (art. 11, comma 2, L. n. 212/2000; art. 5, comma 1, D.M. n. 209/2001);
3. Non impegna in alcun modo il contribuente, che rimane libero di uniformarsi o meno.
4. In casi analoghi relativi a persone diverse dall'interpellante, quella risposta non ha alcuna rilevanza, nè, chi ne viene a conoscenza, può utilizzarla in sede contenziosa per sostenere le sue ragioni.

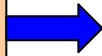
La risposta è impugnabile?



La risposta dell'Amministrazione finanziaria all'interpello di un contribuente non è un provvedimento impugnabile innanzi al giudice amministrativo, in quanto si tratta di un parere vincolante unicamente nei confronti dell'Amministrazione tributaria e non anche nei confronti del soggetto interpellante.

In sostanza, il parere emesso dall'Amministrazione finanziaria, non avendo valenza di provvedimento, non può essere impugnato (TAR per l'Emilia Romagna, Sezione Ia di Bologna, Sentenza n. 47 del 17 gennaio 2005).

**Uniformità
degli indirizzi
interpretativi**



Al fine di assicurare l'uniformità interpretativa, nella gestione delle istanze di interpello, le Direzioni regionali dell'Agenzia utilizzano un'apposita procedura informatica che consente di:

- a) monitorare costantemente la presentazione delle istanze;
- b) rilevare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità;
- c) impostare lo scadenziario;
- d) produrre le comunicazioni di risposta ai contribuenti;
- e) far conoscere il contenuto delle risposte all'ufficio locale dell'Agenzia territorialmente competente;
- f) inoltrare l'istanza alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione ovvero qualora l'interpello concerna nuove norme recenti sulle quali la Direzione Centrale non si sia ancora pronunciata.

Banca dati



Tutte le istanze di interpello presentate alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso e alle Direzioni Regionali devono essere inserite nella Banca dati di "Servizio di documentazione economica e tributaria", consultabile telematicamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.it/>), secondo le modalità impartite nella Circolare n. 23/E del 16 maggio 2005.